

STUDIO LEGALE

Corso Vittorio Emanuele II n. 182 - 10138 Torino
Tel.: (011) 433.81.12 - 434.13.20 - 434.09.49
Fax: (011) 434.51.42 - email: info@legalitorino.com

Avv. Gian Luca MARTA
Avv. Daniele MAZZOLENI
Avv. Matilde TORELLA di ROMAGNANO

Avv. Franca ZAPPATA
Avv. Claudia MORGANTI
Dott. Ruggero MARTA

Maestri e Scuole di Sci

INTRODUZIONE


La storia dell'insegnamento dello sci ha radici ormai secolari. Alcuni primi pionieri dell'insegnamento dello sci meritano una menzione.



L'austriaco **Mathias Zdarsky**, inventore della tecnica del "voltata d'appoggio" (utilizzava uno spazzaneve effettuato con le ginocchia piegate e un solo bastone. Facendo perno su di esso alternativamente a destra e a sinistra, Zdarsky riusciva a voltare anche su pendii ripidi) e primo a pubblicare un testo di insegnamento dello sci intitolato "La tecnica dello sci di Lillienfelder" dal nome della località in cui viveva. Zdarsky fu chiamato dall'esercito austriaco ad impartire lezioni ai soldati impegnati

durante il primo conflitto mondiale.

Altro grande "insegnante" dello sci alpino, sempre di nazionalità austriaca, contemporaneo di Zdarsky, fu il colonnello **Giorgio Bilgeri** il quale organizzò il primo corso di sci riservato a militari. Fu anch'egli autore di un testo didattico intitolato "L'arte dello sci nelle Alpi" nel quale si descriveva la tecnica denominata "stemmbogen".



Restando in Austria, nella regione dell'Arlberg, occorre menzionare **Hannes Schneider** nato nel 1890 a Stuben, il quale elaborò una nuova tecnica di sciata lo "stemm cristiania" che rese famosa in tutto il mondo la Scuola dell'Arlberg. La scuola sci fondata da Schneider a St. Anton am Arlberg nel 1918 ha il merito di aver previsto, per la prima volta, una suddivisione degli allievi per classi ed una vera e propria progressione didattica degli stessi attraverso esercizi che andavano dallo spazzaneve fino al parallelo.

In Italia i primi maestri di sci furono formati, negli anni 1932/1933, dall'allora Federazione Italiana dello Ski (poi Federazione Italiana Sport Invernali) e furono: Mario Bernasconi di Madesimo, Pietro Brun di Claviere, Lillo Colli di Cesana, Demetrio Cristomanno di Collina, Giovanni Delago di Merano, Martino della Sega, Cesare Ferriani del Terminillo e Guido Negro.

Negli anni successivi altri maestri furono formati, soprattutto nel nord Italia, dalla F.I.S.I. in assenza di qualsivoglia regolamentazione.

Solo nel 1940 col R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) venne sancita l'equiparazione dei maestri di sci alle guide alpine, con la conseguente necessità di conseguire la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 T.U.L.P.S. .

L'equiparazione, per l'epoca, aveva sicuramente fondamento atteso che lo sci alpino si svolgeva quasi interamente al di fuori di aree battute e messe in sicurezza dai Gestori delle aree sciabili che all'epoca erano "trasportatori" i quali si occupavano di fornire il servizio di arroccamento agli sciatori.

Quanto alla formazione per le guide alpine, ai sensi dell'art. 237 comma 2 T.U.L.P.S., occorre il superamento di un esame, avente ad oggetto la topografia del luogo in cui si sarebbe andata ad esercitare l'attività lavorativa, nonché nozioni di pronto soccorso. Per i maestri di sci occorre, inoltre, secondo il successivo art. 238, anche il possesso di un "certificato di idoneità" a tale professione da rilasciarsi dalla F.I.S.I. che si sostanziava nel superamento di prove volte alla valutazione del livello tecnico.

A seguito di altre due leggi, una del 1977 e l'altra del 1983 venne demandato agli enti locali, in questo caso regioni e province la legiferazione e regolamentazione sul mestiere di guida alpina e di maestro di sci.

LEGGE QUADRO PER LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

L'ultima legislazione in materia di insegnamento dello sci è stata la legge 8 marzo 1991 n. 81 "*Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*".

E' significativo *l'incipit* della proposta di legge poi concretizzatasi nell'approvazione della legge n. 81 del 1991. Leggendo tale testo si ricava, in maniera inequivoca, lo *status quo* dell'epoca e la *ratio* ispiratrice del provvedimento.

La proposta di legge n. 4441 del 1981 si apriva così: "*L'attività delle scuole e dei maestri di sci nelle località montane costituisce ormai uno dei cardini dell'economia turistica invernale. La disciplina dell'accesso alla attività professionale è stata per lungo tempo limitata ad una norma regolamentare (articolo 238 del regolamento*

per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) di dubbia legittimità, doverosamente integrata in tempi abbastanza recenti dalla legge n. 1051 del 1971, che ha modificato l'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Di fatto, in una situazione giuridica che privilegiava il mero aspetto burocratico della licenza di pubblica sicurezza è stata per lunghi anni la F.I.S.I. - e per essa la sua Commissione scuole e maestri (CO.SCU.MA.) - a disciplinare tecnicamente e sotto il profilo disciplinare, in via pressoché esclusiva, la formazione dei maestri di sci e l'esercizio di quello che per il legislatore nazionale (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza citato) altro non era se non uno dei "maestri girovaghi", da tenere sotto controllo mediante il rilascio della licenza di pubblica sicurezza.

Successivamente le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno adottato normative proprie, ancorate peraltro ai concetti della legge di polizia, così continuando a considerare "mestiere" -sottoposto a licenza di polizia- l'attività di insegnamento della tecnica sciistica.

L'accesso all'attività di maestro di sci è stato normato dalle regioni in modo disomogeneo, specie sotto il profilo del livello tecnico-didattico culturale richiesto ai candidati per il superamento degli esami. Qualche legge regionale ha addirittura sanato, mediante corsi abilitanti senza esami finali, situazioni di conclamato abusivismo. Ne è conseguita una situazione di palese e notevole disparità tra maestri di sci abilitati in regioni diverse, con l'ulteriore effetto di provocare massicce trasmissioni di candidati da corsi ed esami di regioni "dure" a corrispondenti corsi ed esami di regioni "tenere".

Ciò ha indotto alcune regioni a formulare nella propria legislazione criteri limitativi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel proprio territorio da parte dei maestri di sci abilitati in altre regioni o all'estero.

Va ancora chiarito che solo in pochi Stati europei (e pressoché in nessuno Stato extraeuropeo) esiste una normativa statale per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di maestro di sci, che in genere demandata a "diplomi" rilasciati da enti sportivi, senza alcun controllo delle rispettive pubbliche amministrazioni. Non va però dimenticato sul punto che la federazione internazionale sci cura in modo particolare, attraverso apposite commissioni, le problematiche dell'insegnamento della tecnica sciistica, anche sotto questo aspetto gli **standards tecnici fissati in sede internazionale dalla FIS risultano sufficientemente omogenei ed adeguati.**

Un ulteriore aspetto merita attenta considerazione: è prossima l'entrata in vigore della normativa comunitaria liberalizzatrice nel campo del mercato del lavoro e dell'attività professionale nella Comunità economica europea.

Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta non più procrastinabile la emanazione di una "legge quadro" che fissi i principi fondamentali ai quali regioni a statuto ordinario e regioni e province a statuto autonomo devono attenersi nel disciplinare l'attività dei maestri di sci.

La legge quadro si fa altresì carico di formulare indicazioni vincolanti per quanto riguarda la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento delle scuole di sci, entità nelle quali si concentra la massima parte dell'attività dei maestri e che hanno offerto ed offrono ancora oggi non pochi esempi di vero e proprio sfruttamento da parte di "maestri padroni" nei confronti di maestri esclusi dall'organico societario.

Va poi evidenziata la norma che demanda alla federazione italiana sport invernali, quale ente pubblico diretta emanazione del Comitato olimpico nazionale Italiano e membro della federazione internazionale sci, il compito da un lato di fissare e di aggiornare criteri e metodi di insegnamento nonché livelli omogenei di preparazione tecnico-didattica richiesta ai candidati, dall'altro di stabilire -a tal fine giovandosi delle conoscenze derivanti dalla propria posizione di membro della federazione internazionale sci- la validità da attribuire ad autorizzazioni diplomi rilasciati all'estero.

Un ultimo compito spetta alla legge quadro: quello di eliminare la anacronistica distinzione di "mestiere" per **un'attività di natura essenzialmente pedagogica, che richiede ormai un notevole bagaglio non solo tecnico, ma altresì didattico metodologico e culturale e riveste quindi nette caratteristiche di attività intellettuale**; viene quindi eliminato il maestro di sci dal novero delle attività che richiedono la licenza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 238 del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, istituendo per contro i collegi regionali dei maestri di sci, in armonia tra l'altro con quanto prevede la recente legge 2 gennaio 1989, numero sei, sulla professione di guida alpina."

LE SCUOLE SCI

Secondo la legge regionale 50/92: sono "Scuole di sci" le unità organizzative cui fanno capo più Maestri di Sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che possiedano i seguenti requisiti:

- a) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ubicata in località sciistica;
- b) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
- c) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
- d) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
- e) abbiano un direttore, responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
- f) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.
- g) Le scuole di sci sono riconosciute dalla Comunità Montana competente per territorio, sentito il parere del Comune e sono iscritte in apposito elenco.
- h) La Comunità Montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.

La denominazione "Scuola di sci" può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

L'uso di tale denominazione da parte di soggetti non riconosciuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Anche la legislazione nazionale richiede che le scuole sci adottino un regolamento che disciplini in modo democratico le forme di partecipazione dei maestri alla gestione ed alla organizzazione delle scuole stesse.

Le Scuole di sci Sono tenute ad inviare ogni anno ai Collegi Regionali l'elenco dei Maestri che opereranno nella stagione successiva nella località turistica di ubicazione.

IL MAESTRO DI SCI E LE SUE RESPONSABILITÀ

Il Maestro di sci, come ogni altro appartenente ad un ordine professionale, è anzitutto soggetto a responsabilità disciplinare in relazione alle previsioni del codice di deontologia professionale emanato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci italiani.

Ma il maestro di sci è anche, ovviamente, soggetto a responsabilità di carattere civile e penale anche con specifico riferimento alla sua attività professionale.

Va subito rilevato che lo sci è da considerarsi, come tutti gli sport, intrinsecamente pericoloso, e ciò è pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza. La sua pratica è tollerata, ed anzi incentivata dall'ordinamento, in ragione dei benefici che i soggetti che lo esercitano ne possono trarre dal punto di vista fisico e psicologico.

Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che l'obbligazione principale del Maestro di Sci nei confronti degli allievi è proprio la garanzia della sicurezza, che risiede specificamente nel porre in atto quanto necessario ad evitare l'esposizione dei propri clienti ad un livello di rischio eccessivo rispetto a quello tollerato dall'ordinamento e necessario ai fini dell'apprendimento.

Un aumento della difficoltà degli esercizi e delle piste affrontate, quindi anche del fattore di rischio connesso, è non solo tollerabile, ma connaturato all'insegnamento in funzione dell'acquisizione di capacità tecniche più avanzate.

Con un po' di semplificazione, si può dire che durante la pratica dello sci ci si espone, infatti, a diverse tipologie di rischi che potremmo così definire:

- ➔ **“ambientali”**, quali il freddo ed i pericoli della montagna;
- ➔ **“umani da interferenza”** connessi all'affollamento in pista con le conseguenti possibili interazioni con gli altri sciatori (in parte normati dalla l. 363/03 e dalla l.R. 2/09);
- ➔ **“umani propri”** derivanti dal grado di abilità tecnico motoria propria di ciascuno sciatore, suscettibili di generare un diverso grado di rischio a seconda delle caratteristiche del pendio affrontato e dell'esercizio proposto dal Maestro (testi di didattica Sci Italiano 2010, lo sci per i bambini 2014, snowboard 2015 e sci fondo 2011);
- ➔ **“infrastrutturali”** legati all'utilizzo delle strutture e degli impianti di risalita di cui la stazione è dotata (regolamento di esercizio).

Non è possibile eliminare i rischi descritti, ma compito del Maestro di Sci è proprio insegnare le tecniche sciistiche all'allievo, portandolo a superare gradualmente i propri limiti, senza che le condotte tenute nello svolgimento della lezione

determinino un ingiustificato aumento di incidenza del rischio tipico e consentito dall'ordinamento.

IL CONTRATTO DI INSEGNAMENTO

Tra il Maestro di Sci e l'allievo si instaura un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c. e definibile "contratto di insegnamento".

La prestazione del Maestro consiste nell'assunzione di un'obbligazione di mezzi finalizzata all'insegnamento della migliore tecnica sciistica in condizioni di sicurezza.

Il professionista non è tenuto a garantire il risultato dell'apprendimento dell'allievo, essendo quest'ultimo inevitabilmente dipendente, oltre che dalla corretta metodologia di insegnamento posta in essere dal Maestro, anche dalle capacità fisiche e di apprendimento dell'allievo.

Il Maestro, pertanto, si obbliga esclusivamente a svolgere la funzione didattica secondo i parametri di diligenza normalmente in uso nell'ambito della professione (art. 1176 c.c., 11 Codice deontologia professionale etc...).

Quanto alle metodologie di insegnamento, il professionista, che è soggetto all'obbligo di aggiornamento (l. 81/91, art. 11 con cadenza triennale e art. 6 codice deontologico che lo prevede in via permanente) dovrà attenersi alla più recente evoluzione dei testi didattici che, al momento sono:

- ➔ per lo sci alpino: SCI ITALIANO 2010 e LO SCI PER I BAMBINI 2014;
- ➔ per lo snowboard: SNOWBOARD 2015;
- ➔ per lo sci nordico: SCI FONDO 2011

Essendo quella del Maestro di Sci una prestazione a carattere intellettuale, sarebbe in astratto possibile prospettare anche l'applicazione dell'art. 2236 c.c. : in tal caso, laddove la prestazione contrattualmente richiesta implichi la soluzione di problematiche di speciale difficoltà, il Maestro di Sci citato in giudizio risponderebbe solo nel caso abbia agito con dolo o colpa grave, a patto che non sia stato il Maestro stesso a determinare l'insorgenza di tali problematiche.

Nella pratica, tale norma non trova applicazione alla professione di Maestro di Sci. In giurisprudenza, infatti, non si rinvencono casi di suo utilizzo (si pensi che il Tribunale di Torino non ha rinvenuto gli estremi per l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di una lezione svolta in fuori pista durante la quale un allievo era stato travolto da una valanga affermando che, in tal caso, il Maestro "*non era stato*

chiamato a rispondere di problemi tecnici di particolare complessità, ma ad usare l'ordinaria prudenza").

La diligenza richiesta all'insegnante di sci, come anticipato, non è predeterminata normativamente, ma deve individuarsi caso per caso, rapportando la condotta tenuta alle disposizioni legislative di cui alla l. 363/03, alla legge regionale 2/09 ed alle altre fonti da queste richiamate, nonché, e soprattutto, alle condizioni concrete nelle quali la lezione viene svolta.

Va comunque tenuta presente, a chiusura, la generica previsione di cui all'art. 11 cod. deontologico dei Maestri di Sci secondo cui il professionista deve svolgere il proprio incarico con *"la massima diligenza, cura e perizia richieste per la pratica di una disciplina sportiva quale è lo sci"*.

Rientrano, pertanto, nelle nozioni di diligenza cura e perizia, una serie di attività quali:

- ✓ il controllo dell'abbigliamento e dell'attrezzatura dell'allievo e, nei casi prescritti, dell'uso del casco;
- ✓ la scelta delle piste e degli esercizi in relazione alle capacità tecniche ed alle qualità psico-fisiche degli allievi nonché delle condizioni meteorologiche e di stato di sicurezza della pista;

nel caso in cui si tratti di lezioni collettive, inoltre:

- ✓ l'obbligo di astenersi dal condurre un numero di allievi che non consenta il corretto esplicarsi delle modalità didattiche in sicurezza;
- ✓ l'obbligo di curare la formazione dei gruppi in modo omogeneo in riferimento alle singole capacità tecniche dei partecipanti alla lezione.

Secondo il Tribunale di Torino (Sentenza 28 maggio 1994, numero 3824) il contenuto della diligenza richiesta al maestro di sci deve estrinsecarsi nel:

- a) garantire l'incolumità dei partecipanti alla lezione;
- b) valutare la preparazione, la capacità, nonché la resistenza fisica dei suoi allievi ad affrontare una determinata discesa;
- c) valutare l'opportunità, in presenza di situazioni particolari, di astenersi dallo svolgimento della lezione.

Rimanendo nel solco giurisprudenziale, va notato come il Tribunale di Rovereto, con la sentenza 27 ottobre 1995 abbia affermato, proprio in riferimento alla diligenza da utilizzare durante la lezione, sotto il profilo relativo alle singole condotte ammesse: *"la metodica di discesa in fila indiana corrisponde ... a criteri di buona didattica avendo la caratteristica non solo di consentire la massima concentrazione della lezione, ma anche di evitare che sciatori estranei al gruppo intersechino le traiettorie degli allievi, i quali procedono ad una distanza ravvicinata tra loro"*.

Nel caso in cui il Maestro operi nell'ambito di una Scuola Sci e, dunque, l'allievo abbia stipulato il contratto con quest'ultima, alla sua responsabilità si aggiungerà quella della Scuola di Sci, che risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c. dell'operato delle persone di cui si serve nell'adempimento dell'obbligazione.

Proprio con riferimento alle obbligazioni assunte dalla Scuola Sci, è interessante riportare quanto stabilito dalla Cassazione Civile, sezione terza, con la sentenza n. 2559 del 2011. La tematica affrontata riguardava la citazione in giudizio di una Scuola Sci proprio in conseguenza di infortunio occorso ad un minore nel corso della lezione, a causa di una caduta.

Affermano i Supremi Giudici: *“non v'è dubbio che l'affidamento di un bambino di cinque anni ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni (il che integra un contratto) comporti a carico della scuola l'assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l'incolumità. Ed è altresì ovvio che, per quanta cautela sia profusa dal Maestro di Sci, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute.*

Sulla base di tali dati **sarebbe erroneo sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall'allievo; sia che, comunque, poiché una caduta è altamente probabile sicché può essere considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.** Si tratterà invece di stabilire se la scuola abbia adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo, per quanto è possibile.

Il problema è costituito dalla distribuzione degli oneri probatori se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa) dell'allievo sicché l'incidente non possa essere imputato alla stessa o al Maestro della cui azione risponde; o se debba l'allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l'inadempimento della scuola.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. (Cass., 3.3.2010, n. 5067).

Alla stregua di tale disposizione, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre **il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo**

dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533)."

Vi è, pertanto, una sostanziale assimilazione di compiti, funzioni e responsabilità della Scuola Sci e del Maestro con quelli assunti dall'istituto scolastico e dall'insegnante nei confronti degli allievi.

Al proposito si veda quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano Sez. II, con la Sentenza del 04.09.2012: il caso riguardava una bimba di otto anni, iscritta da un solo giorno alla scuola di sci, che mentre frequentava la seconda ora di lezione con il Maestro ed altri due bambini, cadeva e si procurava una frattura con distacco eminenza intercondiloidea della tibia del ginocchio sinistro.

Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni rivolta al Maestro di Sci ed alla Scuola. Con l'appello, i Genitori della bimba chiedevano nuovamente la condanna alla rifusione dei danni affermando che, proprio citando la sentenza della Cassazione sopra riportata, doveva ritenersi sufficiente la prova, da loro fornita, della caduta della bambina durante lo svolgimento della lezione, spettando poi al Maestro ed alla Scuola Sci fornire la "contro" - prova dell'adempimento diligente di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di insegnamento.

La Corte di Appello di Milano ha ritenuto di confermare la scelta del Giudice di primo grado, anche se sotto un diverso profilo, ha infatti affermato: *"è stato provato e non è contestato, che le lesioni subite dalla piccola G. siano state conseguenti ad una caduta verificatasi durante la lezione di sci, si deve tuttavia ritenere non compiutamente riscontrata la sussistenza del nesso di causalità tra la predetta caduta e la condotta degli appellati, nel senso di una sua riconducibilità al fatto del debitore, riconducibilità di cui in ogni caso l'attore deve fornire attestazione. Spetta difatti a quest'ultimo la **prova del rapporto di causalità, in base al quale la condotta umana, attiva od omissiva, si pone come condizione necessaria della catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l'evento, da cui dipende il fatto lesivo, non si sarebbe verificato.** Attraverso il ricorso ad un giudizio controfattuale, quindi, eliminata la condotta umana dai fatti accaduti, l'evento " hic et nunc", sulla base di leggi statistiche o delle regole di esperienza, non si sarebbe verificato. Tale riscontro probatorio non è stato fornito dalla parte attrice. Per contro la parte appellata ha, almeno in via presuntiva, attestato di aver tenuto una condotta diligente e prudente.*

*La pista di sci non è risultata essere in cattive condizioni né, come apoditticamente affermato dagli appellanti, ghiacciata; il percorso scelto era il "Blu Motta", quindi facile ed adatto a dei bambini alla prima esperienza; il **maestro correttamente precedeva gli allievi per poter loro insegnare il movimento.***

Ciò che ha consentito di evitare che il Maestro di Sci e la scuola di appartenenza fossero condannati a risarcire il danno è stata la mancata prova che la caduta della bimba fosse causata da una determinata condotta del Maestro di Sci (es. scelta della piste e/o dell'esercizio).

In altra ipotesi, la Scuola di Sci ed il Maestro sono stati ritenuti esenti da responsabilità, nel caso di una lezione collettiva per principianti, durante la quale si era verificato l'infortunio di un allievo. Il caso, esaminato dal Tribunale di Trieste con la sentenza 1 aprile 2011, è interessante perché, nel rigettare la domanda dell'allievo, afferma che la Scuola Sci risulta esente da responsabilità in quanto:

- ➔ il corso in questione vedeva la partecipazione di un numero assai limitato di allievi (tre soggetti);
- ➔ la Maestra, oltre a fare eseguire alcuni esercizi propedeutici quali la "scaletta", accompagnava gli allievi in un paio di discese "a spazzaneve";
- ➔ dopo le prime discese la Maestra faceva percorrere agli allievi, con la tecnica a spazzaneve, qualche brevissimo tratto di pista, accompagnando gli stessi o attendendoli subito a valle.

Quanto alla specifica condotta tenuta dalla Maestra il Giudice afferma: *"risulta immune da censure in quanto nella circostanza non veniva fatto eseguire alcun esercizio inadeguato al livello conoscitivo degli allievi; d'altro canto, nemmeno le modalità dell'esecuzione dell'esercizio possono essere censurate considerando che, quando la maestra richiedeva agli allievi di effettuare lo "spazzaneve" in autonomia, la distanza fatta percorrere risultava assolutamente minima".*

È importante evidenziare come, anche nell'ipotesi in cui il Maestro operi in seno ad una Scuola Sci, egli non potrà invocare a propria discolpa le eventuali direttive ricevute dal Direttore della stessa. Ciò in quanto, essendo un professionista abilitato ed iscritto ad un albo professionale, è sempre personalmente responsabile delle scelte operate con riferimento alle concrete modalità di svolgimento della lezione ed alla gestione della sicurezza degli allievi a lui affidati. Deve pertanto ritenersi che egli debba, in ipotesi estrema, disobbedire alle direttive ricevute laddove le ritenga non idonee a garantire la sicurezza o l'apprendimento degli allievi.

Riassumendo:

l'allievo danneggiato che intenda essere risarcito in ipotesi di violazione delle obbligazioni derivanti dal contratto di insegnamento, dovrà provare:

- ➔ l'esistenza del contratto;
- ➔ la condotta, attiva od omissiva, costituente l'inadempimento di una o più obbligazioni da parte del Maestro di Sci (o della Scuola Sci);
- ➔ il danno patito;
- ➔ il rapporto di causalità tra la condotta ed il danno.

Non dovrà, invece, dare la prova della colpa del Maestro di Sci in quanto spetterà al Maestro o alla Scuola Sci dimostrare di aver adoperato la dovuta diligenza, ovvero provare l'impossibilità sopravvenuta di adempiere la prestazione contrattualmente prevista.

Quanto alla responsabilità extracontrattuale, nel caso dell'attività del Maestro di Sci, opera nei confronti di tutti gli utenti dell'area sciabile.

Trova il suo fondamento nel generale divieto di nuocere ingiustamente ad altri e comporta l'obbligo di risarcire il danno (art. 2043 c.c.).

La responsabilità extracontrattuale del Maestro può concorrere con quella contrattuale nei confronti dell'allievo.

Il soggetto che intenda ottenere un risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 codice civile, dovrà dimostrare:

- ➔ la condotta del Maestro di Sci costituente il presupposto del verificarsi del danno;
- ➔ la colpevolezza del Maestro nelle forme del dolo o della colpa;
- ➔ il danno ingiusto, che deve consistere in una lesione ad un bene giuridicamente protetto;
- ➔ il rapporto di causalità tra il fatto del Maestro di Sci ed il danno venutosi a cagionare.

La domanda risarcitoria potrà essere proposta anche nei confronti della Scuola Sci che risponde dei fatti illeciti dei propri dipendenti e/o collaboratori nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti (art. 2049 c.c.).

Il Maestro può incorrere in responsabilità extracontrattuale per fatto proprio, laddove arrechi un danno a terzi direttamente mediante una sua condotta (ad esempio quando sia egli stesso ad investire un soggetto terzo cagionandogli un ingiusto danno); ovvero per fatto dei propri clienti se, in conseguenza di una sua condotta attiva od omissiva, sia invece il cliente a cagionare ad un terzo un danno

ingiusto. Tale eventualità si verifica, ad esempio, quando a causa di un esercizio non correttamente parametrato alle abilità dell'allievo quest'ultimo, perduto il controllo, finisce per investire un terzo cagionandogli delle lesioni. Altra ipotesi è invece quella dell'omesso controllo dell'allievo che, in conseguenza, finisce per danneggiare un terzo.

Quanto alla responsabilità per il fatto degli allievi minori rispetto ai danni cagionati a terzi, occorrerà fare riferimento anche alle previsioni di cui all'art. 2048 comma 2 c.c. per il quale: *"... coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dai loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza... a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto"*.

Per la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, la Cassazione richiede la prova di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con una diligenza diretta ad impedire il fatto, *"cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere..."* (Cass. Civ., sent. 22 gennaio 1990 n. 318).

Anche se dal punto di vista pratico la questione appare, a modesto avviso dello scrivente, del tutto destituita di fondamento, essendo l'allievo tutelato dalla obbligazione contrattuale di sicurezza, si era prospettata una possibile applicabilità del regime probatorio di cui all'articolo 2048 c.c. per danni cagionati dall'allievo a se stesso: sul punto, è stata dirimente la sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, numero 9346 del 27 giugno 2002 che ha così statuito: *"la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.*

D'altronde, la ratio dell'art. 2048 c.c. è di porre a carico di chi aveva il potere di controllo e di sorveglianza delle persone a lui affidate i danni che queste possono aver arrecato a terzi, e non di creare un'inversione dell'onere della prova quando il soggetto è stato egli stesso causa del danno da lui subito".

Tornando ai danni subiti da terzi, sempre nel tentativo di ottenere un regime probatorio di maggior favore, è stata tentata l'assimilazione dell'insegnamento dello sci con le attività pericolose previste ai sensi dell'art. 2050 c.c.

Anche nel caso dell'art. 2050 c.c. la colpa del danneggiante si presume, e sarebbe dunque onere del Maestro di Sci fornire la prova contraria. Tale possibilità è stata però ritenuta inammissibile dalla Suprema Corte che ha persino ritenuto: *"l'organizzazione di una gara sportiva non può essere considerata "attività pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., con riferimento ai danni subiti dagli atleti e dei quali è prevedibile la verifica, in quanto provocati dagli inevitabili errori del gesto sportivo degli atleti impegnati nella gara"* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3528 del 13/02/2009).

Nel caso, invece di danni cagionati da terzi agli allievi, è importante rilevare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“deve escludersi la responsabilità contrattuale di una scuola di sci per le lesioni che un allievo subisca nel corso di una lezione ad opera di terzi che lo investa su una pista aperta a tutti ove il Maestro del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare l'evento dannoso e nel suo comportamento esulino profili di colpa”* (Cass. Civ, sent. n. 6866 del 25-05-2000).

È agevole notare come in tali casi sia sempre onere del Maestro di Sci quello di provare di aver utilizzato, nello svolgimento della lezione, tutte le cautele possibili al fine di evitare gli eventi dannosi.

Con riferimento alla casistica giurisprudenziale, interessante è quanto affermato dal Tribunale di Bolzano nella sentenza 21.3.1992 secondo cui *“Ai sensi dell'art. 2043 c.c. sussiste la colpa esclusiva del maestro di sci (e, in solido, della scuola di sci) e non pure dell'autore materiale dell'investimento qualora detto maestro abbia omesso di adottare, prima e durante lo svolgimento della gara di fine corso, le misure organizzative e cautelari necessarie per prevenire danni alle persone, cioè di impartire agli allievi direttive e prescrizioni atte allo scopo e di vigilare che tali istruzioni venissero scrupolosamente osservate dagli stessi”*.

Il caso riguardava un Maestro di Sci che aveva omesso di pretendere e di assicurarsi che gli allievi si collocassero, dopo effettuato l'esercizio, non nella linea di massima pendenza del tracciato agonistico, ma ad adeguata distanza dall'ultima porta dello slalom ed a lato del tracciato e non nella prosecuzione in linea verticale del tracciato stesso.

LA COLPA DEL MAESTRO

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il fondamento principale di un eventuale responsabilità colposa del maestro di sci risiede nell'obbligo di *“vigilare sull'incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell'uso e nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogniqualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un Maestro ed un allievo. Al di fuori del contratto, l'obbligo trova fondamento anche nell'art. 2043 cod. civ. che impone di non provocare danni ingiusti...”* (Cass., Sez. VI Pen., sent. 19 febbraio 1991, n. 9655, in CED 191201).

Il dovere di vigilanza impone che si osservino, nel condurre le lezioni, tutti quegli accorgimenti idonei ad evitare ai propri clienti di incorrere in eventi lesivi o mortali coinvolgenti i clienti stessi ovvero i terzi.

Va precisato che, oltre a tale criterio generale di matrice giurisprudenziale, come affermato dall'art. 43 c.p., la colpa del Maestro di Sci sussiste senza ombra di dubbio, laddove si riscontrino condotte caratterizzate da imprudenza, negligenza o imperizia ovvero inosservanza di norme poste a tutela dell'utenza. In particolare, la colpa sarà integrata tutte le volte in cui, nell'esercizio della professione, il Maestro violi le norme di comportamento da tenersi nelle aree sciabili e di cui alla l. 363/03 ed alla l.r. 2/2009, quali, ad esempio quelle sulla velocità, precedenza e soste (queste ultime molto frequenti nel caso di una pluralità di allievi, per la spiegazione e lo svolgimento degli esercizi propedeutici all'insegnamento dello sci) etc... .

Durante l'utilizzo di impianti di risalita, la colpa specifica potrà essere ravvisata, inoltre, anche nel caso di inosservanza del regolamento di esercizio.

La colpa del maestro deve essere valutata in relazione a tutte le circostanze del caso concreto: meteorologiche, della pista, tipologia di allievi e di lezione -singola o collettiva- ed in questo ultimo caso anche in relazione al numero degli allievi affidati al Maestro ed alla omogeneità del gruppo.

Il Maestro dovrà scegliere le piste e gli esercizi da far effettuare agli allievi tenendo conto delle loro capacità e abilità, delle condizioni e del grado di difficoltà della pista, nonché del numero di persone presenti sulla stessa e delle condizioni meteorologiche e di visibilità, attenendosi quanto più strettamente possibile al comportamento codificato nei testi di didattica dello sci.

Di conseguenza, ad esempio, il professionista sarà responsabile delle lesioni riportate da un allievo in seguito alla discesa in una pista di un grado di difficoltà decisamente superiore alle sue abilità.

Diversamente, il Maestro non sarà responsabile delle lesioni subite nell'ambito di attività che rientrano nel normale rischio sportivo o, comunque, che siano occorse durante esercitazioni commisurate alle capacità dell'allievo e svoltesi su pista idonea.

Sempre con riferimento alla gestione complessiva dell'allievo, va ricordato, inoltre, che il Maestro ha l'onere di verificare che le attrezzature in dotazione all'allievo non costituiscano pericolo per sé o per gli altri.

Quindi, in concreto, il Maestro di Sci che svolga la sua professione in Piemonte dovrà verificare, anzitutto, la presenza del casco nei minori di anni 18 (obbligatorio secondo la disciplina regionale / obbligatorio su tutto il territorio nazionale ex l. 363/03 per i minori di anni 14): in caso di mancanza o di inidoneità del presidio di sicurezza, il Maestro dovrà rifiutarsi di effettuare la lezione.

Sarà buona prassi quella di verificare che sci, attacchi, scarponi e "bastoncini" siano idonei e correttamente indossati.

Per ciò che concerne specificamente i minori di anni 14, è onere del professionista, inoltre, in caso sussistano particolari condizioni meteorologiche, sincerarsi anche della idoneità dell'abbigliamento.

ALLIEVI E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA

Nella casistica giurisprudenziale, si riscontrano casi di responsabilità del Maestro di Sci per lesioni subite dall'allievo durante l'utilizzo degli impianti di risalita. La problematica difficilmente andrà a riguardare impianti, quali la funivia, che consentono la salita e la discesa quasi da fermo e senza sci ai piedi: in tale caso, il trasportato si affida completamente al vettore. La responsabilità del Maestro può configurarsi, invece, nel caso di impianti il cui uso presuppone la collaborazione dell'utenza. In questa diversa fattispecie il Maestro, valutate sempre le capacità degli allievi, dovrà prestare loro la dovuta assistenza, soprattutto se si tratta di principianti e richiedere, se del caso, anche la collaborazione del personale adibito all'impianto.

Un maggiore impegno è richiesto nel caso dei c.d. skilift, atteso che il Maestro dovrà valutare, in modo particolare, le condizioni di equilibrio e capacità tecniche di ciascun allievo.

Va ricordato che il Maestro non potrà invocare a propria discolpa il fatto che l'assistenza fosse dovuta dagli addetti all'impianto di risalita: la normativa impone, infatti, a tali soggetti di intervenire solo nel caso in cui ne siano espressamente richiesti oppure quando percepiscano una situazione di pericolo.

Tutt'al più, in questi casi, si potrà profilare una responsabilità concorrente del Maestro di Sci e dell'addetto alla pedana di imbarco dell'impianto.

Proprio a tale proposito è interessante l'analisi della sentenza del Pretore Cavalese n. 90 del 1991 in un caso ormai risalente nel tempo ma pur sempre di attualità. Il fatto può essere riassunto nei seguenti termini: una signora si apprestava a svolgere una lezione con il Maestro di Sci e lo informava di essere "alle prime armi" e di non aver mai preso la seggiovia; il Maestro la invitava comunque a prendere l'impianto. Durante la fase di imbarco la signora non riusciva a sedersi correttamente e scivolava in avanti venendo afferrata per le ascelle dal Maestro e dall'altro passeggero. Nonostante le grida del Maestro e degli altri sciatori presenti, la corsa della seggiovia veniva fermata solo quando l'altezza da terra era divenuta considerevole, per cui si decideva da valle di farne proseguire il movimento fino ad un punto in cui l'altezza si fosse ridotta. Purtroppo il Maestro e l'altro occupante il seggiolino perdevano la presa facendo precipitare la signora al suolo. In conseguenza della caduta la Cliente riportava la frattura della terza vertebra

lombare ed altri traumi per una prognosi complessiva di 120 giorni. Veniva proposta querela, da parte della infortunata, nei soli confronti del Maestro di Sci. Tratto a giudizio con l'imputazione di lesioni colpose, davanti al Pretore di Cavalese, il Maestro di Sci veniva condannato sulla base della seguente argomentazione: *“non tanto per aver indotto la propria allieva a servirsi della seggiovia, pur reso edotto del fatto che la stessa mai aveva effettuato un imbarco su tale impianto con gli sci ai piedi”...* in quanto *“non può ritenersi imprudente il Maestro che porti il proprio allievo a servirsi di una seggiovia, essendo tale mezzo connaturato ormai alla pratica sciatoria di massa. Detto questo, va però rilevato che il Maestro, reso edotto delle difficoltà palesate dalla signora, non richiamò adeguatamente l'attenzione dell'addetto di pedana sulla necessità di fornire ausilio per l'operazione di imbarco... Che al Maestro corresse l'onere di rappresentare la situazione di inesperienza della allieva all'addetto di pedana può agevolmente desumersi dalla posizione di affidamento conseguente alla peculiare qualifica professionale, per cui un professionista della montagna come un Maestro di sci ... è tenuto a prestare la massima attenzione e cura a chi, poco pratico o addirittura inesperto, si affida alle sue capacità”*.

Il giudice rilevava, inoltre, ulteriori profili di responsabilità in capo al personale addetto alla partenza della seggiovia, trasmettendo d'Ufficio gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza. Osservava infatti, il giudice, che se gli addetti: *“avessero prestato la dovuta attenzione il sinistro si sarebbe sicuramente evitato, o perlomeno il tutto si sarebbe risolto con una caduta al momento dell'imbarco.. Senz'altro avrebbe avuto conseguenze molto più lievi sulla persona della querelante”*.

Per quel che riguarda l'utilizzo dello ski-lift da parte di minori affidati al maestro di sci appare davvero utile l'analisi della recentissima sentenza del tribunale di Trento 13 giugno 2014 che tratta il caso di una minore (bambina di anni cinque) che a causa dello sgancio dello skilift poco prima dell'arrivo in piano, scivolava indietro fino a colpire con il bacino e la testa un palo dell'impianto stesso, cagionandosi gravi lesioni. Il Tribunale analizza in maniera puntuale le responsabilità tanto del gestore quanto della scuola di sci e del maestro che avevano in carico la minore al momento del sinistro.

Questi i fatti come riportati in sentenza: *“durante un corso di sci per principianti organizzato dalla Scuola Italiana Sci Rainalter di Madonna di Campiglio presso l'impianto sciistico Coste di Bolbeno ed eseguito dal maestro di sci A.D., la minore R.S., all'epoca di anni cinque, giunta al termine della sua prima risalita a monte con lo skilift, aveva perso l'equilibrio durante la manovra di sgancio dal seggiolino di traino, per poi procedere all'indietro in discesa con gli sci per circa 50 metri, terminando la corsa contro un pilone in acciaio dell'impianto privo di protezione.*

Dopo aver rappresentato, fra l'altro, che nell'urto la minore, nonostante il casco di protezione, aveva riportato gravi lesioni, che ne avevano reso necessaria la sedazione per diversi giorni, si sosteneva che **la verifica del sinistro era imputabile sia alla scuola di sci e al maestro, che ne dovevano rispondere ex contractu**, sia al gestore dell'area sciabile Coste di Bolbeno, per essere lo stesso tenuto, in via contrattuale e pure ai sensi dell'art. 2051 c.c., a predisporre tutte le più opportune misure di prevenzione e di sicurezza, secondo quanto disposto dalla L. n. 363 del 2003” ...

I convenuti si difendevano chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice sostenendo:

“La Pro Loco Bolbeno (gestore)...

La Scuola Italiana Sci ed il Maestro sostenevano, “che la minore S. non era affatto inesperta e in precedenza aveva già preso lo skilift in più occasioni; si eccepiva la pressoché esclusiva e comunque prevalente responsabilità della minore nella causazione del sinistro, per aver la stessa lasciato il gancio qualche istante prima di giungere al pianoro di arrivo e per essere poi rimasta in piedi, procedendo all'indietro, anziché gettarsi a terra; si sosteneva che il giorno dell'incidente la minore era seguita da un maestro diverso da quello indicato in citazione”...

Il Tribunale di Trento ha ritenuto la domanda proposta dagli attori R.M. e B.A., quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore S. fondata nei termini di seguito precisati:

“In punto di fatto può ritenersi sostanzialmente incontestato, e comunque adeguatamente provato in base all'acquisito materiale probatorio che l'incidente sciistico per cui è processo si è verificato nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità indicate in citazione. ... È parimenti incontrovertito che nell'occasione la minore S. ebbe a utilizzare lo skilift nell'ambito di un corso di sci organizzato dalla Scuola Italiana Sci Rainalter di Madonna di Campiglio, cui era stata in precedenza iscritta. Il verbale del 6.1.2007 redatto dai CC di San Lorenzo in Banale (prodotto da parte attrice come doc. n. 2) costituisce poi prova sufficiente e inequivoca che al momento dell'incidente la minore era affidata al maestro di sci A.D. Considerato al riguardo, da un lato, che **l'affidamento di un minore a una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni comporta l'instaurazione di un vincolo negoziale per effetto del quale la scuola si assume, fra l'altro, anche l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo in tutto il tempo in cui questi fruisce delle prestazioni concordate, e dall'altro che tra insegnante e allievo s'instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale anche il primo viene a essere gravato di uno specifico obbligo di protezione, sicché è tenuto a evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona**, mette conto in primo luogo evidenziare che in relazione a

eventuali danni subiti dall'allievo nel corso delle lezioni la responsabilità della scuola e dell'insegnante ha natura contrattuale e che, quindi, è applicabile il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. (arg. da Cass., n. 3612/14; Cass., n. 2559/11), in virtù del quale, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale (v. per tutte, Cass., n. 5067/10; Cass., 9325/10; Cass., sez. un., n. 13533/01), il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, di talché, una volta provato che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, incombe sull'altra parte l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ivi comprese quelle accessorie di protezione e vigilanza, o comunque la riferibilità di un eventuale non esatto adempimento a impossibilità della prestazione derivante da causa che non le è imputabile, e quindi l'onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non addebitabile né alla scuola né all'insegnante.

Nel caso di specie parte attrice ha adeguatamente assolto il proprio onere probatorio, visto che, come detto, non costituisce oggetto di contestazione e comunque è provato che il sinistro si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale dedotto in causa.

Non altrettanto può dirsi per la Scuola Italiana Sci Rainalter e per l'A., non avendo costoro dimostrato, come invece erano tenuti a fare, né di aver adeguatamente istruito la minore, prima di utilizzare lo skilift, su tutte le manovre da eseguire, ivi comprese quelle di emergenza, né di aver effettuato in modo efficace la doverosa attività di vigilanza, né di aver adottato le più opportune misure organizzative in grado di evitare qualsivoglia situazione di pericolo per la piccola allieva.

Premesso che l'espletata attività istruttoria non ha evidenziato il benché minimo elemento di fatto da cui desumere che all'epoca dell'incidente R.S., oltre ad avere dimestichezza con gli sci, aveva già avuto modo di usufruire dello skilift e che anzi è risultato che era alla sua prima esperienza sciistica (v. deposizione dello zio B.L.), di talché i contrari assunti sostenuti in parte qua dall'A. e dalla Scuola Italiana Sci Rainalter risultano destituiti di fondamento, devesi rilevare che **i detti convenuti non hanno dimostrato che alla minore, prima di consentirle l'uso solitario dell'impianto di risalita, erano state spiegate in termini chiari e da lei comprensibili, anche con esempi pratici, le concrete modalità esecutive della manovra di sgancio** (non certo agevole per uno sciatore alle prime armi, che non l'ha mai posta in essere, sia per il precario equilibrio sugli sci, sia per il continuo movimento del cavo di traino, anche una volta giunti a destinazione); **che in particolare le era stato indicato il punto esatto in cui avrebbe dovuto liberarsi del seggiolino; che si era preventivamente accertata l'effettiva comprensione,**

da parte della bambina, del modus procedendi, anche per averlo sperimentato con l'ausilio del maestro; e che infine le erano state insegnate manovre di emergenza da adottare in caso di difficoltà, come quella di gettarsi a terra per porre fine a eventuali scivolamenti incontrollati. Vi è dunque ragione di ravvisare una condotta negligente e imprudente delle dette parti convenute nell'aver valutato in modo superficiale le conoscenze acquisite dalla minore e, quindi, nell'averla esposta a una situazione non priva di rischi, omettendo di considerare che le sue capacità tecniche non erano tali da consentirle in tutta sicurezza l'uso solitario dello skilift senza un controllo visivo a distanza tale da rendere possibile un immediato intervento in suo aiuto in caso di necessità”.

Qui il Tribunale indica in maniera chiara e puntuale tutti gli adempimenti in materia di sicurezza da richiedersi al Maestro di sci nella fase di avvio all'utilizzo dello skilift da parte dei suoi allievi.

Prosegue, poi, rilevando che: **“Neppure risulta infatti che l'A. si sistemò in posizione tale da poter tempestivamente aiutarla per far fronte a eventuali difficoltà, tant'è che la minore venne inizialmente soccorsa soltanto da altro sciatore che la seguiva e solo in un secondo momento le si avvicinarono un addetto dell'impianto e due maestri di sci (v. deposizione del teste P.D., che al momento dell'incidente risaliva verso monte con lo skilift 45 postazioni dietro la bambina)”**.

Il paragrafo merita attenzione laddove individua un onere di tempestivo intervento da parte del Maestro di Sci per far fronte alle cadute dall'impianto.

Il requisito appare oggettivamente poco condivisibile in quanto di problematica realizzazione: ciò a causa della lunghezza del percorso e della velocità di realizzazione dell'evento che richiederebbe una tempistica di intervento davvero straordinaria.

L'analisi del Giudice procede poi confutando le allegazioni difensive della Scuola di Sci e del Maestro analizzando nel dettaglio le obbligazioni di sicurezza nel caso di lezioni collettive: **“Sul punto in questione non appaiono condivisibili le considerazioni svolte dall'A. e dalla Scuola di Sci Rainalter nelle memorie conclusionali di replica, laddove si è dato risalto al fatto che nel caso di specie trattavasi di lezione collettiva e che, pertanto, al minor costo rispetto a quello della lezione individuale doveva inevitabilmente corrispondere un livello di protezione dei partecipanti più basso di quello invece possibile quando il maestro procede ad addestramenti separati per ogni singolo allievo.**

Invero, la diversità di costo tra i due tipi di lezione può giustificare soltanto una differente qualità dell'insegnamento (che è ovviamente più proficuo nel corso individuale per il costante contatto insegnante-allievo) e, quindi, a parità di

durata, il conseguimento di un livello di abilità superiore nella lezione individuale, ma tendenzialmente non deve ripercuotersi sulle condizioni di sicurezza dell'addestramento, venendo sotto questo profilo in rilievo l'integrità fisica degli allievi, dunque un bene primario che l'insegnante e la scuola devono sempre e in ogni caso salvaguardare allo stesso modo, di talché sono comunque tenuti ad adottare le più opportune misure organizzative in rapporto al numero degli iscritti al corso e, quindi, a svolgere ogni lezione con modalità tali da consentire un'efficace vigilanza su ogni singolo allievo e un tempestivo intervento in caso di particolari emergenze.

Non vi è dubbio che quanto più numerosi sono gli allievi, tanto maggiori sono le difficoltà del maestro nel controllarli adeguatamente; ciò però di per sé non attenua gli obblighi di vigilanza e protezione della scuola, che quindi, nel provvedere alla formazione dei vari gruppi, è comunque tenuta a individuare con cura e attenzione il tetto massimo di iscritti per ciascun corso, considerando, fra l'altro, l'età e le capacità tecniche degli stessi, onde porre il maestro cui vengono affidati nelle condizioni di controllarli adeguatamente in ogni fase della lezione (la scuola può, quindi, accettare iscrizione ai propri corsi nei limiti in cui è in grado di garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza); pertanto, nei casi in cui un singolo insegnante deve istruire allievi molto piccoli, va presa in considerazione anche l'opportunità di dotarlo di un collaboratore, quantomeno per le prove (come l'uso dello skilift) che, in ragione delle concrete modalità di svolgimento, non gli consentono di tenere contemporaneamente sotto il proprio diretto controllo visivo tutti i componenti del gruppo".

La conclusione nei confronti di Scuola Sci e Maestro appare dunque scontata: "I rilievi svolti inducono, dunque, a ritenere che la Scuola di Sci Rainalter e l'A. devono rispondere del sinistro oggetto di causa, non avendo offerto la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. , **non avendo cioè provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento lesivo con la dimostrazione che questo si verificò nonostante le specifiche istruzioni impartite alla minore, la corretta valutazione dell'esperienza sciistica della stessa, la congruità dell'esercizio che le era stato richiesto rispetto alle sue capacità tecniche, la giusta considerazione delle oggettive condizioni del percorso (che proprio nel suo ultimo tratto aveva la non trascurabile pendenza del 40 %, come riferito da D.A., teste qualificato in quanto all'epoca dei fatti responsabile del servizio impianti a fune della P.A.T., a dire del quale oltretutto l'impianto in oggetto non aveva tutti i requisiti per essere utilizzato da "campo scuola", visto che la pendenza media era leggermente superiore alla media), la dovuta vigilanza esercitata durante il tragitto di risalita verso monte**".

ESEMPI DI IMPUTAZIONI MOSSE AL MAESTRO DI SCI

Altra situazione delicata, possibile fonte di responsabilità per il maestro è relativa alla gestione degli infortuni di suoi allievi o di terzi in relazione tanto ai doveri contrattuali quanto ciò che impone l'art. 593 c.p.

Occorre premettere che i maestri di sci, ad oggi, ottengono, nell'ambito del percorso formativo un'attestazione B.L.S. e frequentano otto ore di lezione in materia di pronto soccorso con riferimento specifico ai traumatismi riscontrabili nello svolgimento dell'attività sciistica.

Non di meno, durante lo svolgimento della lezione il dovere di prestare assistenza o avvisare l'autorità va temperato con gli obblighi di sicurezza nei confronti dei propri allievi, specie se minori di età.

Una particolare attenzione va posta alla gestione del bambino infortunato, o presunto tale. Premesso che, al di sotto dei 14 anni di età, il bambino, essendo incapace di intendere e di volere non può scegliere validamente se continuare o meno la lezione e che, dunque, tale scelta è onere del Maestro di Sci (che ne ha l'affidamento), occorrerà sempre considerare che determinate tipologie di traumatismi infantili possono consentire al bambino la prosecuzione della lezione: ma far proseguire la lezione ad un bambino infortunato costituisce condotta sicuramente censurabile da parte del professionista per due ordini di ragioni.

La prima, che trova fondamento nelle obbligazioni di carattere deontologico e contrattuale, risiede nel fatto che il soggetto infortunato non sarà in grado di svolgere regolarmente il resto della lezione e, dunque, non verrà correttamente adempiuta l'obbligazione di insegnamento; inoltre, un soggetto infortunato è in ogni caso esposto a maggior rischio, quanto meno sotto il profilo dell'aggravamento della lesione subita e, dunque, anche in tale ottica, il professionista non ottempererebbe alla obbligazione relativa alla gestione della sicurezza.

La seconda ragione, che qui in particolare interessa, presenta possibili profili di responsabilità: laddove, a seguito della errata valutazione circa le condizioni dell'allievo, la prosecuzione della lezione dovesse effettivamente causare un aggravamento dell'infortunio, il professionista sarebbe passibile di denuncia per lesioni colpose o di citazione per il risarcimento del danno in sede civile, oltre che per il trauma originario (ricorrendone i presupposti), anche quale responsabile dell'eventuale aggravamento della condizione clinica dell'allievo.

Una ulteriore fattispecie suscettibile di essere imputata al Maestro di Sci è, sia pur in casi numericamente molto rari, quella dell'abbandono di minore, disciplinato dall'art. 591 c.p. secondo cui *“chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ... e della quale abbia la custodia o debba aver la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”*.

La fattispecie, dal punto di vista della condotta, è integrata da *“qualsiasi azione od omissione (volontaria) che contrasti con l’obbligo della custodia o della cura...”* ed è necessario che, in conseguenza dell’abbandono *“...si crei uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per la incolumità della persona incapace”* (Cass., Sez. V, sent. n. 332 del 22-1-81).

Un esempio di scuola può essere del Maestro il quale, terminata la lezione, lasci deliberatamente solo il suo allievo minore di 14 anni. In tal caso occorrerà verificare, in concreto, se si sia creata quella situazione di potenziale pericolo richiesta dalla fattispecie incriminatrice.

Un breve cenno va inoltre prospettato in relazione alla prassi, in uso presso gli sci club in fase di allenamenti agonistici, che riguarda il far “girare” da soli o in coppia i bambini al fine di portarsi a monte di un tracciato di allenamento e potere così disporre di un maggior numero di prove all’interno del “tracciato” rispetto a quello che si potrebbe ottenere radunando tutto il gruppo insieme e accompagnandolo all’impianto unitamente all’allenatore.

La descritta modalità operativa risulta scorretta dal punto di vista giuridico laddove sia attuata nei confronti di soggetti minori di 14 anni, sia per quel che concerne il tratto di pista che i minori affrontano da soli che per l’utilizzo degli impianti di risalita.

È ben vero che, a determinate condizioni, anche i bambini minori di 14 anni (aventi almeno otto anni ed alti almeno 125 cm) sono abilitati dal regolamento degli impianti a fune a salire in seggiovia da soli; tuttavia tale fonte regolamentare si scontra in maniera inconciliabile con la previsione di cui all’art. 591 c.p. .

Tale contrasto è suscettibile di creare non pochi problemi nel caso in cui si verificano infortuni o comunque si creino situazioni di pericolo (per altro insite proprio all’utilizzo dell’impianto) per bambini minori di 14 anni, che sono contrattualmente affidati alla figura dell’allenatore per tutta la durata dell’allenamento.

Identico ragionamento vale, in questo specifico caso, anche con riferimento alla normale lezione tenuta dal Maestro ad allievi minori di 14 anni.

Altro profilo problematico riguarda il posizionamento dell’impianto di risalita: in seguito alla entrata in vigore della legge numero 363 del 2003 (art. 2 comma 4), l’allenamento deve svolgersi in zona chiusa al pubblico dove, pertanto, la discesa per il piccolo atleta avviene in condizioni di sicurezza (ovviamente sempre considerando presente il rischio tipico consentito in relazione alla tipologia di insegnamento agonistico). Non sempre, però, (o meglio, quasi mai) l’impianto di arroccamento che serve tale area di allenamento risulta incluso nell’area stessa: a parte tale “rara” ipotesi, i piccoli atleti saranno costretti a fare dei trasferimenti al di

fuori dell'area protetta per portarsi alla partenza dell'impianto e, una volta a monte, per ridiscendere fino all'imbocco dell'area protetta.

Tali trasferimenti non possono essere affrontati dai minori di 14 anni senza la sorveglianza diretta del soggetto affidatario.

In questa ipotesi, sarà sicuramente ravvisabile una responsabilità in capo all'allenatore per la fattispecie di abbandono di minore, laddove il dolo di abbandono sarà insito proprio nell'aver istruito ed ordinato (dunque consapevolmente allontanato dalla propria sfera di sorveglianza) all'allievo di percorrere tali tratti non inclusi nell'area di allenamento al di fuori della sua sfera di sorveglianza, senza aver trasferito l'affidamento in capo ad altro soggetto idoneo a farsene carico e, quanto allo stato di pericolo, esso deve intendersi insito nell'attività posta in essere "in solitaria" dal minore.

FREERIDE

La responsabilità del maestro diventa particolarmente pregnante laddove affronti **percorsi in fuoripista**: in tal caso si ritrova giurisprudenza sia con riferimento ad imputazioni per lesioni ed omicidio colposo che, in numero decisamente meno consistente, per il delitto di valanga.

Con specifico riferimento alla fattispecie di omicidio colposo anch'essa rinvenibile nella casistica relativa alle imputazioni mosse ai maestri di sci, va osservato come i casi riscontrabili in giurisprudenza siano prevalentemente riferiti ad episodi connessi all'esercizio del "fuori pista" o freeride ed al distacco di valanghe.

Quanto alla colpa del maestro in tali ipotesi, essa va anzitutto riferita al c.d. "rischio valanghe" che costituisce il primo parametro di riferimento per i giudicanti.

A titolo esemplificativo di veda Cass. pen., sez. IV, sent. 08/05/2008 n. 26116 (pubblicata in Cass. pen. 2009, 10, 3864) secondo cui: *"In tema di omicidio colposo, sussiste la responsabilità del maestro di sci che abbia accompagnato gli allievi in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, in un giorno nel quale era stato segnalato il rischio di distacco di valanghe"*.

Mentre nella sua accezione dolosa il delitto di valanga non presenta significativi casi in giurisprudenza, diverso è il caso del delitto di valanga colposa. In particolare, per ciò che riguarda il Maestro di Sci, appare opportuno segnalare come sia importantissimo osservare tutte le norme di prudenza previste e prevedibili: in particolare dall'analisi giurisprudenziale emerge come sia necessaria, da parte del professionista, prima di intraprendere percorsi in neve fresca, un'attenta analisi del bollettino valanghe e della condizione meteorologica per il giorno della escursione, nonché il rispetto di tutte le eventuali segnalazioni di pericolo apposte dai Gestori dell'area sciabile.

Quanto alle dotazioni di sicurezza, va ribadito che ogni possibile presidio deve essere, se possibile, utilizzato.

In ultimo, per mere ragioni di completezza, va segnalato che laddove sia in vigore una ordinanza sindacale di divieto di percorrere i fuoripista, il Maestro di Sci che non vi si attenga, sarà imputabile altresì ai sensi dell'articolo 650 c.p. che punisce l'inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità e tale violazione fornirà sicuro parametro di riscontro della colpa specifica in capo al Maestro di Sci nel caso in cui, durante l'escursione, si verifichi il distacco di una valanga.

In tema di valanghe, e di mezzi di protezione, si veda, poi, la sentenza della Corte di Appello di Torino, 2 ottobre 2006, confermata dalla Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza 30 giugno 2008, n. 26116.

L'imputato, Guida Alpina e Maestro di Sci, era stato tratto a giudizio con l'accusa seguente: nel corso di una gita, per colpa consistita in imprudenza e negligenza, aveva condotto un gruppo di dodici sciatori a lui affidati fuori delle piste battute e ivi, malgrado i cartelli di pericolo e di divieto, aveva deciso di effettuare con loro tre discese consecutive. Proprio nel mentre era in via di svolgimento l'ultima discesa, dall'alto del monte si era staccata una slavina, che aveva investito le persone innanzi indicate, cagionandone il decesso e il ferimento.

La Corte di Appello, osservava che, in base anche alle conclusioni del perito, le cause della valanga andavano ricercate nel sovraccarico esercitato, sopra il manto di neve fresca, dal gruppo di sciatori fermi vicino al tratto del pendio dal quale si era staccato il lastrone, tanto più che c'era stato un rialzo termico, accompagnato dall'insorgere di venti moderati con direzione sud-ovest, di modo che, a provocare il disastro, era stato sufficiente un movimento un po' più brusco di qualche componente della comitiva.

La disposta perizia d'ufficio aveva evidenziato come la misura precauzionale adottata dall'imputato, consistente nel provvedere gli allievi di attrezzatura di soccorso denominata ARVA, avesse certamente facilitato il ritrovamento degli sciatori sommersi dalla neve, ma non era stata tuttavia sufficiente ad assicurare la loro incolumità. Era emerso che l'imputato aveva saggiato la resistenza del manto nevoso con la cosiddetta "prova del bastoncino", che era la meno affidabile, mentre non aveva tenuto conto del bollettino valanghe che segnalava per quel giorno un rischio di grado 4.

Concludeva la Corte di Appello condannando il Maestro di Sci affermando la sussistenza e dell'elemento oggettivo del reato ascritto al prevenuto, e di quello soggettivo, consistente nella violazione delle regole precauzionali alle quali deve informarsi la condotta del professionista che conduca un gruppo di sciatori lungo un percorso fuori pista.

L'imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo la contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte d'appello confermato la sua penale responsabilità, pur dopo avere affermato che la slavina si staccò a causa del brusco movimento di uno degli sciatori del gruppo, e cioè per un evento imprevedibile.

La Suprema Corte, smentendo radicalmente l'impostazione difensiva, confermava la sentenza di condanna affermando che la *“responsabilità del prevenuto è stata dal decidente argomentata sul rilievo che l'accompagnamento degli sciatori in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, e per giunta in un giorno nel quale era stata segnalato il rischio di distacco di valanghe, costituì un comportamento gravemente incauto, dal quale derivò la morte degli escursionisti, che su quel dirupo, ove non avrebbero affatto dovuto accedere, si accingevano a effettuare la terza discesa.*

A fronte di siffatto approccio, basato su un apprezzamento del compendio istruttorio conforme a principi di elementare buon senso e a massime di esperienza ampiamente condivisibili, nonché logicamente ineccepibile, le critiche dell'impugnante non colgono nel segno, a sol considerare che esse sono volte a valorizzare l'adozione di dispositivi precauzionali la cui inidoneità a neutralizzare gli effetti di valanghe consistenti è smentita per tabulas proprio dall'esito dell'incidente per cui è processo; ovvero a presentare come eccezionali fattori, quali il movimento brusco di uno sciatore, il cui verificarsi, non imprevedibile, nel contesto di riferimento, era semmai ampiamente scontato”.

© Avv. Daniele Mazzoleni 2015